

COMUNE DI POGNO

Provincia di Novara



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. -- del -- -- --

INDICE

- Art. 1 Principi generali e ambito di applicazione
- Art. 2 Modalità di esecuzione delle spese in economia
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Realizzazione di lavori in economia – limiti di spesa, tipologie, modalità
- Art. 5 Procedura per l’acquisizione di servizi tecnici in economia
- Art. 6 Acquisizione di forniture e servizi in economia
Limiti, affidamento, congruità dei prezzi e tipologie
- Art. 7 Disposizioni speciali per i servizi legali
- Art. 8 Responsabile del procedimento
- Art. 9 Procedure per l’affidamento di forniture e servizi mediante ricorso agli strumenti di acquisto CONSIP
- Art. 10 Procedure autonome per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia - Esonero ricorso al Mercato Elettronico e alla Centrale Unica di Committenza
- Art. 11 Lavori d’urgenza
- Art. 12 Lavori di somma urgenza
- Art. 13 Interventi contingibili ed urgenti
- Art. 14 Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
- Art. 15 Forma dei contratti
- Art. 16 Garanzie
- Art. 17 Mezzi di tutela
- Art. 18 Subappalto e piani di sicurezza
- Art. 19 Disposizione per beni e servizi convenzionati con categoria protette
- Art. 20 Contabilità dei lavori - Esecuzione, verifica e ultimazione per forniture e servizi in economia
- Art. 21 Liquidazione delle spese in economia
- Art. 22 Pagamento delle spese in economia

Art. 23	Variazioni per maggiori spese in economia
Art. 24	Perizie suppletive
Art. 25	Norme di rinvio
Art. 26	Controversie
Art. 27	Entrata in vigore – Pubblicità

Art. 1

Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per l'acquisizione in economia di beni e servizi.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano alle spese in economia effettuate dal Comune nei limiti di importo stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al d.lgs. n.163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010. Tali limiti non possono essere superati nemmeno con perizie suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico assunto.
3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto di IVA e di altri oneri fiscali.
4. Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente Regolamento o di sottrarlo ai limiti di spesa in esso previsti, ovvero per ricondurlo a una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c.1-bis, d.lgs. n. 163/2006, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, l'Amministrazione, ove possibile ed economicamente conveniente, è tenuta a suddividere gli appalti in lotti funzionali.
6. Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento devono essere realizzati in armonia con i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, economicità e buona amministrazione e devono essere raccordati con l'attività di programmazione degli organi di governo del Comune.
7. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi articoli. Per quanto non espressamente previsto con il presente documento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.
8. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 normalmente sono considerabili lavori.

Art. 2

Modalità di esecuzione delle spese in economia

1. Le spese in economia di cui al presente Regolamento possono eseguirsi con i seguenti sistemi :
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;
 - c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese inerenti ad acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri del Comune o appositamente acquistati o noleggiati e con personale del Comune medesimo o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento/del

Servizio.

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, i quali assumono l'obbligo di provvedere con i mezzi propri all'esecuzione totale o parziale delle prestazioni nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Regolamento.

4. Sono eseguite con il sistema misto le spese per lavori, forniture e servizi per i quali si rende necessaria l'esecuzione in parte in amministrazione diretta ed in parte mediante l'affidamento a persone o imprese di fiducia, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono :

1) Acquisizioni mediante amministrazione diretta: sono le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Ente o eventualmente assunto per l'occasione sotto la direzione del Responsabile del procedimento/Servizio.

2) Cottimo fiduciario: procedura negoziata per la acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento a terzi, che assumono l'obbligo di provvedere con mezzi propri all'esecuzione totale o parziale delle prestazioni nel rispetto delle condizioni previste dal vigente Regolamento.

3) Sistemi e-Procurement della Pubblica Amministrazione: è un ambiente informatico realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), tramite CONSIP, che consente ai soggetti aggiudicatari e ai fornitori di utilizzare gli Strumenti di Acquisto, nel rispetto dei limiti e alle condizioni poste dalla normativa a ciascun utente operante nel sistema.

4) Strumenti di Acquisto: le convenzioni, il MePA, gli Accordi Quadro e qualsiasi altra modalità di approvvigionamento messi a disposizione dei Soggetti Aggiudicatari da CONSIP attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

5) Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA): è il mercato digitale per la Pubblica Amministrazione realizzato dalla CONSIP, in cui le Pubbliche Amministrazioni registrate possono ricercare, confrontare ed acquisire beni e servizi, per valori inferiori alla soglia comunitaria, proposti dalle aziende fornitrici abilitate a presentare cataloghi on-line sul sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

6) Ordine diretto di acquisto (Oda): è una modalità di acquisto che permette di acquisire sul MePA i prodotti ed i servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali visualizzabili sui cataloghi on-line, che costituiscono offerte irrevocabili di vendita.

7) Richiesta di offerta (RdO): è una modalità di acquisto che permette di negoziare sul MePA, con fornitori selezionati tra quelli abilitati, prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti o servizi pubblicati sui cataloghi on-line.

8) Punto ordinante (PO): soggetto, registrato sul MePA, che può impegnare l'Ente per l'acquisto di beni e servizi offerti dai fornitori abilitati. Tale soggetto deve coincidere con un Responsabile di Area.

9) Punto istruttore: dipendente, registrato sul MePA, nominato dal Punto Ordinate (PO), che assiste il Punto Ordinate (PO) stesso nello svolgimento delle attività nell'ambito dei sistemi di acquisto del MePA.

10) Convenzioni CONSIP: convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'art.26 della Legge n. 488/1999, con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di beni e servizi deliberati dalla Pubblica

Amministrazione.

11) Accordo Quadro CONSIP: accordo concluso da Consip con uno o più operatori economici selezionati mediante la pubblicazione di uno specifico bando, che definisce le clausole generali relative agli appalti da aggiudicare durante un determinato periodo. Nell'ambito dell'Accordo Quadro, le Pubbliche Amministrazioni abilitate al sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione possono negoziare con i fornitori selezionati i singoli contratti personalizzati sulla base delle proprie esigenze.

12) Centrale di Committenza: è un'amministrazione aggiudicataria che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

13) Centrale di Committenza Regionale: centrale di committenza costituita dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006. Può istituire e mettere a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e un sistema dinamico di acquisizione di beni e servizi alternativi a quelli della CONSIP.

14) Procedure autonome di affidamento: procedure negoziate esperite dall'Ente per l'affidamento a terzi di lavori o di forniture e servizi, questi ultimi senza il ricorso agli Strumenti di Acquisto messi a disposizione da Consip o da altre centrali di committenza.

2. Nell'ipotesi in cui, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento di organizzazione, con PEG o altro documento vengano assegnate al Segretario Comunale risorse per l'acquisto di beni o servizi, le funzioni attribuite ai Responsabili di Area con il presente Regolamento devono intendersi attribuite anche al Segretario Comunale.

Art. 4

Realizzazione di lavori in economia – limiti di spesa, tipologie, modalità

1. I lavori in economia sono ammessi nel limite dei suddetti importi:

a) € 200.000 (IVA esclusa) per affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario (art. 125, commi 5 e 6, del codice dei contratti);

b) € 50.000 (IVA esclusa) per realizzazione di lavori in amministrazione diretta (art. 125, comma 5, del codice dei contratti);

c) inferiore a € 40.000 (IVA esclusa) per affidamento diretto dei lavori (art.125, comma 8, del codice dei contratti).

2. I suddetti importi, da intendersi adeguati automaticamente a nuovi limiti che interverranno nel tempo, non possono essere superati con perizie suppletive o di variante, o altre modalità di estensione dell'importo originario contrattuale.

Tipologie di lavori in economia

3. Sono eseguibili in economia, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, i seguenti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere o di impianti, fermo restando i limiti di cui al precedente comma 1:

A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria, nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del d.lgs. n. 163/2006.

Si individuano i seguenti ambiti di intervento:

BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa, non esaustiva : sede comunale - sedi di delegazioni comunali – edifici scolastici - teatri e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa, non esaustiva : strade e piazze comunali - reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali – lavori nel verde pubblico - in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

B. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati, manutenzione delle reti tecnologiche comunali, compresi parziali interventi di ampliamento o completamento delle reti medesime.

C. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.

D. Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.

E. Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:

a) scavi,

b) demolizioni,

c) prove penetrometriche,

d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,

e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,

f) stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.

F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Affidamenti in economia complementari all'appalto

4. Nei casi sotto indicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto :

a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del DPR n. 207/2010;

b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto, ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del DPR n. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del Procedimento/Servizio ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno,

entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;

c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del Procedimento/Servizio reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 42, comma 3, lett. b), del DPR n. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

5. In tali casi, il Responsabile del Procedimento/Servizio degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.

6. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 178, comma 2, del DPR n. 207/2010; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del Rup.

Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

7. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del Procedimento/Servizio.

8. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del Rup.

9. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal responsabile del servizio competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.

10. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 5

Procedura per l'acquisizione di servizi tecnici in economia

1. I servizi tecnici possono essere affidati in economia, con affidamento diretto a norma dell'art. 125, comma 11, del codice dei contratti pubblici e dell'art. 267, comma 10, del relativo regolamento di esecuzione - DPR n.207/2010, per importo inferiore a €. 40.000, in caso di accertata carenza in organico del personale tecnico e/o di adeguate professionalità afferenti alla specifica tipologia necessaria di intervento, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori o di svolgimento delle funzioni d'istituto.

2. Il contraente, scelto con il criterio della rotazione e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, avvalendosi eventualmente anche di elenchi di professionisti, dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dalla specifica normativa di settore per il tipo di servizio tecnico affidato.

3. Il contratto dovrà essere stipulato per scrittura privata ed uniformarsi, quanto al suo contenuto, alla normativa specifica di settore (es., se richiesto, dovrà prevedere apposite penali per il tardivo adempimento degli obblighi contrattuali, idonea copertura assicurativa, garanzie, ecc.)

4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Servizio, in merito alla

sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.

5. Gli incarichi per i servizi tecnici sono interamente soggetti alla disciplina per valore e alla sua ripartizione contenuta nel presente Regolamento, ad accezione dei servizi di cui all'art. 91 del Codice che, ai sensi dell'art. 267 del Regolamento, sono soggetti a possibilità di affidamento in economia con procedura di affidamento diretto con il limite di 20.000 Euro.

6. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, il Responsabile del Servizio può attingere, seguendo i criteri di rotazione, all'Elenco professionisti idonei al conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie", elenco di nominativi suddiviso in categorie di interesse, di cui il Comune è dotato e che viene annualmente aggiornato sulla base delle richieste di inserimento.

7. Ai fini del presente articolo, le prestazioni di cui agli artt. 90 e ss. del codice dei contratti e 252 del regolamento di esecuzione n. 207/2010, quali la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli incarichi di collaudo, validazione dei progetti e attività di supporto al responsabile unico del procedimento, sono denominati servizi tecnici.

Art.6

Acquisizione di forniture e servizi in economia Limiti, affidamento, congruità dei prezzi e tipologie

1. La procedura normale attivata dall'Ente per l'acquisizione dei beni e servizi in economia è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria di Euro 200.000 D.s.p.

2. Il Responsabile del Servizio competente ha facoltà di procedere a procedura negoziata diretta di norma per importi fino ad Euro 40.000.

3. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 336 del D.P.R. n. 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

Tipologia delle forniture eseguibili in economia

4. Possono essere affidate in economia le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, in quanto connesse a specifiche esigenze dell'amministrazione :

a) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

b) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

c) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

d) prodotti per la manutenzione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;

e) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

f) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;

g) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;

- h) elettrodomestici (di tipo familiare e/o industriale), attrezzature e utensileria varia per refettori, mense di servizio, somministrazione occasionale di bevande e alimenti ed allestimento di stand enogastronomici;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- j) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- k) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- l) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e accessori per impianti sportivi;
- m) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- n) coppe, trofei, medaglie, gonfalone, bandiere, targhe, oggetti-ricordo, altri *gadgets* relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze nonché acquisti necessari all'eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- o) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- p) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica;
- q) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali sia territoriali che extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- r) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- s) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- t) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- u) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- v) acquisto, noleggio e installazione, gestione e manutenzione di impianti telefonici e trasmissione dati e di telecomunicazione in genere, inclusi reperimento, formazione e gestione di sistemi di videosorveglianza, di sicurezza integrata, di rilevazione infrazioni stradali;
- w) spese generali connesse con le elezioni ed i referendum; fornitura, installazione e manutenzione dell'arredamento occorrente per le sezioni elettorali o di quanto altro stabilito dalla legge per lo svolgimento delle consultazioni elettorali;
- x) acquisto e noleggio di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e biciclette occorrenti per i servizi comunali;
- y) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
- z) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica).

5. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture dei seguenti beni:

- a) attrezzature tecniche, scientifiche, di antincendio, mezzi di soccorso, generi di pronto soccorso, attrezzatura per la protezione civile, dispositivi antifurto ed arredi ed attrezzature di protezione e di sicurezza;
- b) acquisto segnaletica stradale, posa in opera e manutenzione della segnaletica stessa, rifacimento segnaletica orizzontale;

- c) acquisto e installazione di segnaletica di sicurezza legge n. 626/1994 e s.m.i.;
 - d) acquisto di beni necessari per interventi di ordinaria manutenzione di immobili di proprietà comunale e relativi impianti, accessori e pertinenze, nonché per la manutenzione del cimitero degli impianti di pubblica illuminazione delle strade, piazze, giardini ed aree aperte al pubblico;
 - e) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telematiche;
 - f) beni e servizi necessari alla manutenzione e adeguamento del verde pubblico, giardini comunali, aiuole, parchi, compreso acquisizione di piante e fiori, lavori di giardinaggio, potatura, piantumazione e sostituzione di piante;
 - g) beni e servizi necessari per la manutenzione ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione;
 - h) beni e servizi necessari per riparazione e manutenzione della viabilità urbana, compreso lo spargimento di ghiaia, pietrisco, sale, rimozione neve, tronchi di alberi;
 - i) fornitura e posa di impianti fotovoltaici;
 - j) beni e servizi connessi alla rilevazione elettronica delle infrazioni del Codice della Strada;
 - k) forniture per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
 - l) forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, c.10, d.lgs. n. 163/06:
 - a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
6. Il suddetto elenco, non essendo esaustivo e/o tassativo, comprende anche tutte le forniture similari a quelle elencate.

Tipologie di servizi eseguibili in economia

7. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi, automezzi e impianti;
 - a) servizi di rottamazione e smaltimento arredi, attrezzature, autoveicoli e automezzi vari;
- b) servizi di aggiornamento e gestione dell'inventario relativi al patrimonio comunale;
- c) servizi fornitura di lavoro temporaneo (interinale);
- d) servizi cimiteriali compreso il servizio di illuminazione votiva e servizi relativi alle onoranze funebri;
- e) servizi elaborazione paghe e adempimenti connessi alla gestione del personale;
- f) servizi di cattura, ricovero e custodia animali da affezione;
- g) servizio rimozione neve e sabbiatura strade;
- h) servizio pubbliche affissioni;
- i) servizi di assistenza e sorveglianza alunni della scuola dell'obbligo al di fuori dell'attività didattica;
- j) servizi sostitutivi mensa per il personale dipendente;

k) servizi di trasporto terrestre e aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;

l) servizi di telecomunicazione in genere;

m) servizi assicurativi, bancari e finanziari, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;

n) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di *e-governement*, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti *software*;

o) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi e conseguenti pubblicazioni di varia natura, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie, spese per indagini geologiche, agronomiche, geognostiche, ambientali, saggi e rilievi di varia natura, prove di carico, frazionamenti e documentazioni catastali, servizi di assistenza specialistica, pianificazione urbanistica e paesaggistica e conseguenti strumenti urbanistici esecutivi, direzione lavori e collaudi connessi alla gestione dei servizi comunali nonché servizi ed attività in materia di protezione civile e servizi di attuazione della normativa ex d.lgs. n.626/1994 e s.m.i. e d.lgs. n. 494/1996 e s.m.i.;

p) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, l'accertamento ed il contenzioso tributario, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

q) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;

r) servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

s) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa, pubblicazione di notiziari o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

t) servizi di pulizia degli edifici, di aree pubbliche e di gestione delle proprietà immobiliari e delle piattaforme ecologiche;

u) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di dattilografia, traduzione, copia e trascrizione, rilegatura di atti, libri o altre pubblicazioni;

v) servizi di riscossione, postalizzazione e rendicontazione dei pagamenti relativi alle entrate comunali e alle violazioni amministrative;

w) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;

x) servizi di ristorazione, catering, alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

y) servizi di ristorazione compresi i servizi di preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale.

8. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:

a) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza degli immobili e del territorio comunale, anche in occasione di manifestazioni pubbliche;

b) servizi relativi all'istruzione compreso il servizio di trasporto scolastico e la gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

c) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza integrativa agli alunni diversamente abili, assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e

analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione sanitaria ed epidemiologica, organizzazione prestazioni mediche specialistiche, servizi per cure varie, mensa domiciliare e trasporto degli assistiti;

d) servizi ricreativi, bibliotecari, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche e di semplice intrattenimento nonché iniziative di carattere ludico ed organizzazione e gestione dei centri estivi;

e) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;

f) locazione di immobili, aree e locali eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

g) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, gestione del calore ivi compresi la conduzione degli impianti, la gestione della rete e la fornitura di carburante;

h) servizi pubblici connessi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, servizi per la gestione del ciclo idrico integrato con relativo mantenimento degli impianti ed erogazione, se del caso, di acqua refrigerata ed addizionata di anidride carbonica;

i) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

j) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

k) servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, c.10, d.lgs. n.163/2006:

a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c. prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

l) servizi di supporto alla progettazione di opere pubbliche :

1) servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli, secondo le procedure e gli importi stabiliti dalla legge da intendersi adeguati automaticamente ai nuovi limiti che interverranno nel tempo;

2) servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata di natura diversa da quelli di cui al n.1) relativi, ad esempio, alla redazione di piani urbanistici o paesaggistici, ecc.;

m) abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali e di consulenza legale;

n) spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi;

o) per servizi tecnici si intendono:

- i servizi di architettura e ingegneria, limitatamente alla progettazione, alla

direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;

- le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

- ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva;

p) il suddetto elenco, non essendo esaustivo e/o tassativo, comprende anche tutti i servizi simili a quelli elencati.

9. L'Amministrazione Comunale ha altresì la facoltà di provvedere in economia anche per lavori, forniture e servizi non contemplati nel presente articolo e negli articoli precedenti purché se ne dimostri la convenienza e purché si tratti di lavori, provviste e servizi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi affidati alla gestione dei Responsabili dei Servizi.

Art. 7

Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice Contratti Pubblici, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame di specifici e particolari profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati, per importi fino a euro 20.000, in applicazione delle norme del Regolamento. Per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

2. Qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

a) servizio legale di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice;

b) di natura tributaria, fiscale o contributiva;

c) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;

d) prestazioni notarili;

e) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;

f) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di affidamento di servizio legale per il patrocinio in procedure contenziose, il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

5. Sono esclusi dal presente Regolamento di incarichi di consulenza dell'art. 7 del d.lgs n. 165/2001.

Art. 8

Responsabile del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia l'Ente opera attraverso un Responsabile del

procedimento, fermo restando gli atti di rilevanza esterna di competenza dei Responsabili di Area in base al Regolamento di organizzazione dell'Ente.

2. Per gli appalti di lavori, il Responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dei lavori, fatto salvo le ipotesi in cui tali funzioni non possano coincidere ai sensi dell'art.9, comma 4, del D.P.R. n.207/2010.

3. Per gli appalti di forniture e servizi il Responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt.299 e ss. del D.P.R. n.207/2010, fatta salva una diversa indicazione del Responsabile di Area motivata dalla particolare complessità delle prestazioni oggetto del contratto ai sensi dell'art.300, comma 2, lett. b) del citato D.P.R. n.207/2010.

4. Qualora il Responsabile del procedimento non sia nominato, ogni compito e responsabilità resta a carico del Responsabile del servizio.

Art. 9

Procedure per l'affidamento di forniture e servizi mediante ricorso agli strumenti di acquisto CONSIP

1. In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art.1, comma 450, della Legge n.296/2006 (come modificato ed integrato dall'art.7 del D.L. n.52/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.94/2012) e dell'art.328 del D.P.R. n.207/2012, l'acquisto di beni e servizi in economia deve avvenire mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) oppure, in alternativa, mediante ricorso alle convenzioni/accordi quadro CONSIP (art.26 della L. n.488/1999), qualora le caratteristiche standard e le modalità di fornitura dei beni e dei servizi oggetto delle convenzioni siano conformi alle esigenze dell'Ente.

2. L'avvio della procedura di acquisto è disposta dal Responsabile del Servizio mediante proprio atto.

3. L'acquisto con il ricorso al MePA, mediante cottimo fiduciario, di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000 viene effettuato dal Responsabile di Area individuato come "Punto Ordinante" (PO) mediante un "Ordine di acquisto diretto" (OdA) al fornitore abilitato in grado di offrire, nel proprio "Catalogo Elettronico", al prezzo ritenuto più conveniente a seguito di indagine di mercato, il prodotto richiesto conforme alle esigenze dell'Ente.

4. L'acquisto con il ricorso al MePA, mediante cottimo fiduciario, di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000 viene effettuato dal Responsabile di Area individuato come "Punto Ordinante" (PO) mediante una "Richiesta di Offerta" (RdO) fra almeno 5 fornitori abilitati. La fornitura deve essere aggiudicata al fornitore che risulta aver presentato l'offerta più vantaggiosa.

5. Qualora, per le caratteristiche della fornitura, in rapporto al fabbisogno ed alle esigenze dell'Ente, non sia possibile ricorrere al MePA, l'acquisto dei beni e servizi deve avvenire, in alternativa alle convenzioni/accordi quadro CONSIP, secondo le procedure di affidamento di cui al successivo art.10.

6. Per l'acquisto delle categorie merceologiche indicate dal comma 7 (energia elettrica, gas, carburanti rete o carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) e dal comma 9 del D.L. n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.135/2012, si applica la disciplina speciale indicata al citato comma 7.

7. Per l'aggiudicazione di forniture e servizi in economia mediante il MePA può essere applicato il criterio del "prezzo più basso" o quello "dell'offerta economica più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, quantitativi e/o qualitativi, da indicare nella RDO. Qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia

quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte vengono aperte ed esaminate da una Commissione aggiudicatrice presieduta dal Responsabile di Area e composta secondo le modalità di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006. La congruità delle offerte viene valutata secondo la procedura e i criteri indicati dagli artt.86, 87 e 88 del d.lgs. n.163/2006. Non trova applicazione nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento la procedura di esclusione automatica dalla gara disciplinata dall'art.122, comma 9, del d.lgs. n.163/2006.

8. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui al precedente comma 4 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune per 15 giorni consecutivi a cura del Responsabile dell'Area competente.

9. L'aggiudicazione contenente l'impegno di spesa avviene con determinazione del Responsabile dell'Area competente, previo accertamento della regolarità della procedura adottata.

10. Il Responsabile dell'Area competente può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Art. 10

Procedure autonome per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia

Esonero ricorso al Mercato Elettronico e alla Centrale Unica di Committenza

1. L'avvio della procedura autonoma di affidamento, salvo i casi di somma urgenza di cui al successivo art. 12, è disposta di norma tramite apposito atto del Responsabile.

2. L'affidamento, mediante cottimo fiduciario, di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000 è disposto con provvedimento del Responsabile di Area, su proposta del Responsabile del procedimento previa indagine di mercato, a seguito di procedura negoziata diretta con una sola ditta, previa acquisizione del relativo preventivo di spesa.

3. L'affidamento, mediante cottimo fiduciario, di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000 deve essere preceduto da una procedura negoziata, previa indagine di mercato, fra almeno cinque ditte di fiducia, scelte possibilmente a rotazione. Si prescinde dalla richiesta di una pluralità di preventivi nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
- b) per l'acquisizione di beni o servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di servizi pubblici;
- c) per ragioni di pubblica incolumità o di ordine pubblico;
- d) per ragioni di urgenza o di somma urgenza di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

4. L'indagine di mercato può essere effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del MePA o di mercati elettronici realizzati dalle Centrali di Committenza o da altre Amministrazioni aggiudicatrici.

5. Per gli affidamenti in economia di cui al precedente comma 3, la relativa lettera di invito, sottoscritta dal Responsabile dell'Area competente deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

La lettera di invito alla gara informale deve essere trasmessa alle ditte a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), Raccomandata R.R. o con altra modalità che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione. La lettera di invito deve essere inviata di regola almeno 8 giorni prima del termine di presentazione dell'offerta; il termine può essere ridotto solo in caso d'urgenza.

6. La procedura di affidamento deve essere svolta seguendo i principi di celerità e della semplificazione amministrativa, richiedendo agli operatori economici invitati di dichiarare ai sensi delle vigenti forme di legge i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006.

7. Per l'aggiudicazione dei lavori, forniture e servizi in economia può essere applicato il criterio del "prezzo più basso" o quello della "offerta economicamente più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, quantitativi e/o qualitativi, da indicare nella lettera di invito.

8. Scaduto il termine per la presentazione, le offerte vengono aperte in seduta pubblica:

- dal Responsabile dell'Area competente alla presenza di due dipendenti quali testimoni nel caso che la scelta dell'offerta migliore avvenga con il criterio del prezzo più basso;

- da una Commissione Giudicatrice presieduta dal Responsabile dell'Area competente, nominata dal medesimo Responsabile di Area e composta secondo le modalità di cui all'art.84 del d.lgs. n.163/06, nel caso che la scelta dell'offerta migliore avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

9. La congruità delle offerte viene valutata secondo la procedura e i criteri indicati dagli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. n.163/2006. Non trova applicazione nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento la procedura di esclusione automatica dalla gara disciplinata dall'art.122, comma 9, del d.lgs. n.163/2006.

L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato, anche avvalendosi dei cataloghi dei beni e servizi del MePA o dei mercati elettronici realizzati dalle Centrali di Committenza o da altre amministrazioni aggiudicatarie.

10. L'aggiudicazione contenente l'impegno di spesa avviene con determinazione del Responsabile di Area competente, previo accertamento della regolarità della procedura adottata.

11. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui al precedente comma 3 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune per 15 giorni consecutivi a cura del Responsabile di Area

competente; i contratti di importo pari o compresi tra 40.000 e 150.000 euro sono soggetti a comunicazione all'Osservatorio limitatamente ai dati relativi all'aggiudicazione e stipulazione dei contratti entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione; i contratti di importo superiore a 150.000 euro sono soggetti agli ordinari obblighi di comunicazione vigenti. Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del procedimento ed, in caso di assenza, del Servizio.

12. I soggetti da consultare per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia disciplinate dal presente articolo possono essere individuati tramite elenchi aperti a operatori economici predisposti dall'Ente secondo i termini e le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art.332 del D.P.R. 207/2010.

13. Il Responsabile dell'Area competente può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

14. Per quanto attiene nello specifico la materia afferente alle ipotesi di esonero circa il ricorso al Mercato Elettronico ed alla Centrale Unica di Committenza si richiama quanto di seguito circostanziato:

- l'art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia), comma 11, del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti) che, in ordine all'acquisizione in economia di beni e servizi, recita testualmente : "11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. *Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*";

- il comma 343 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) che prevede espressamente : "Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125";

- i commi 8 e 11 del predetto art. 125, che, nella parte conclusiva, consentono rispettivamente per i lavori ed i servizi e le forniture, di importo inferiore a 40.000 Euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

- si riporta, altresì, la nuova formulazione del comma 3-bis dell'art. 33 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che dispone : "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. *Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125*".

15. Sulla base delle predette norme di cui al comma precedente, si rileva quindi che per gli affidamenti di importo ridotto e comunque inferiori alla soglia dei 40.000 Euro non sussistono per questo Comune, le cui dimensioni demografiche sono

notevolmente al di sotto dei 5000 abitanti, gli obblighi previsti dal citato comma 3-bis dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici e, di conseguenza, si stabilisce, per questo Ente, l'esonero dall'obbligo di ricorso alla Centrale Unica di Committenza, all'eventuale accordo consortile ed alle connesse alternative degli strumenti elettronici gestiti da altre centrali di committenza, alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 11 Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione di lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del procedimento o dal Tecnico all'uopo incaricato, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Al verbale segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa, da trasmettere alla Giunta Comunale per la copertura finanziaria della spesa e per l'autorizzazione dell'intervento, il cui importo non può superare il limite di 200.000 Euro. Ottenuta l'autorizzazione all'esecuzione delle prestazioni, il Responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure di scelta del contraente.

Art. 12 Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza, cagionate dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il tecnico incaricato che per primo si reca sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 11, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato che per primo si è recato sul luogo, indipendentemente dall'importo della prestazione.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario, in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo di cui all'art. 163, comma 5, del D.P.R. n.207/2010.

3. Il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, compila una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'organo competente all'adozione del provvedimento di copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.

4. L'ordinazione di cui al comma 1, qualora sia stata effettuata senza le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 191 del TUEL, è regolarizzata con l'emanazione del provvedimento d'impegno e la sua comunicazione al terzo contraente con le procedure ed i termini di cui al comma 3 dell'art. 191 del TUEL, come sostituito dall'art.3 del D.L. n. 174/2012 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 13 Interventi contingibili ed urgenti

1. Qualora gli interventi d'urgenza o di somma urgenza di cui agli articoli precedenti siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 50,

comma 5 o comma 54, del d.lgs. n. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni, ai sensi del presente Regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, senza la necessità di elaborare preventivamente atti formali.
2. Il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore tecnico provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 14 **Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili**

1. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

- a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
- b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
- c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di € 50.000;
- b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di € 150.000 *.

* Il d.lgs. n. 228/2001 prevede il limite di ben 300.000 euro, ma oltre i 150.000 euro per l'esecuzione di lavori è imprescindibile il possesso della certificazione SOA.

Art. 15 **Forma dei contratti**

1. Ogni contratto è stipulato in osservanza dell'art. 11, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006 secondo la forma vigente.

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

Ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per la fornitura di beni e servizi mediante cottimo fiduciario il contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata che può consistere:

- a) scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito;
- b) sottoscrizione da parte del contraente della determina di impegno, anche digitalmente;
- c) sottoscrizione da parte del contraente della lettera d'ordine del servizio o della fornitura, anche digitalmente;

AFFIDAMENTO LAVORI

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo il contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata che può consistere:

- a) lettera-contratto che riporta i contenuti minimi della lettera di invito, controfirmata dall'affidatario per accettazione, anche digitalmente;
- b) sottoscrizione da parte del contraente della determina di impegno, anche digitalmente;
- c) sottoscrizione da parte del contraente della lettera d'ordine del servizio o della fornitura, anche digitalmente.

2. Ove ricorra il caso, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Art. 16 Garanzie

1. Il Responsabile dell'Area competente, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 può richiedere che l'offerta sia corredata da una garanzia da costituirsi secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006.

2. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, le ditte affidatarie costituiscono una garanzia fidejussoria secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.

3. Il Responsabile dell'Area competente ha facoltà di non richiedere la garanzia fidejussoria di cui al precedente comma 2 per prestazioni che debbano essere eseguite da operatori economici di notoria affidabilità e per affidamento di importo inferiore ad € 40.000, al netto di IVA.

Art. 17 Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

Art. 18 Subappalto e piani di sicurezza

1. Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia del bene o del servizio da acquistare e/o del lavoro da eseguire è ammessa la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle prestazioni nei limiti del 30% dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Codice.

2. Quando sia ammesso il ricorso al subappalto, nella richiesta di preventivo o nella lettera invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formarne oggetto.

3. In caso di lavori, se previsto in relazione alla tipologia degli stessi, con riferimento ai contratti a cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 19 Disposizione per beni e servizi convenzionati con categoria protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, di importo, al netto dell'IVA, inferiore alla soglia comunitaria, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 20
Contabilità dei lavori
Esecuzione, verifica e ultimazione per forniture e servizi in economia

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del Responsabile del servizio o del procedimento o del direttore dei lavori:

a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del Responsabile del procedimento delle bolle e delle relative fatture;
b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

2. Per la rendicontazione finale si applica l'art. 208 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti; ai sensi del medesimo articolo, per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione .

3. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

4. L'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia è di regola seguita dal Responsabile del procedimento, che di norma assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300, c.2, lett. a) D.P.R. n. 207/2010.

5. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

6. Entro 20 giorni dall'ultimazione di forniture e i servizi di importo superiore a 50.000 Euro, deve essere redatta l'attestazione di regolare esecuzione, da unire alla relativa pratica.

7. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l'indicazione dell'esecutore;
c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.

8. Per importi inferiori a 40.000 Euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto; detto documento rimane depositato presso il Servizio Bilancio.

9. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni in materia antimafia e controllo della regolarità contributiva (DURC) di cui alla normativa vigente.

10. Per importi inferiori a 20.000 euro, ai sensi dell'art. 4, c.14-bis, D.L. n. 70/2011 convertito in L. n. 106/2011, si può prescindere dall'acquisizione del DURC e si procede mediante acquisizione di autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, soggetta ai controlli di cui all'art. 71 del citato D.P.R.

Art. 21

Liquidazione delle spese in economia

1. Le spese in economia, effettuate in amministrazione diretta o mediante il cottimo fiduciario, sono liquidate dal Responsabile dell'Area interessata secondo le modalità stabilite dall'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000, dal Regolamento comunale di Contabilità e dal Regolamento di organizzazione dell'Ente.

2. La liquidazione delle spese in economia, di qualsiasi importo, viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori, delle forniture o dei servizi e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.

3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, restando comunque esclusa ogni forma di anticipazione.

Art. 22

Pagamento delle spese in economia

1. Sulla base delle spese in economia liquidate in conformità al precedente articolo 21, il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari dispone il pagamento delle somme liquidate secondo le modalità stabilite dall'art. 185 del d.lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento comunale di Contabilità.

Art. 23

Variazioni per maggiori spese in economia

1. Ove durante l'esecuzione delle spese per lavori, forniture e servizi in economia si rilevi insufficiente la spesa impegnata, il Responsabile di Area, su proposta del Responsabile del procedimento, entro i limiti della dotazione finanziaria assegnata, previa eventuale variazione dello stanziamento programmato, provvede ad approvare una perizia suppletiva integrando l'impegno di spesa assunto secondo le modalità stabilite dall'art. 183 del d.lgs. n.267/2000 e dal Regolamento comunale di Contabilità, nel limite massimo del 30% della spesa originariamente impegnata.

2. In nessun caso la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti previsti dal vigente Regolamento.

Art. 24

Perizie suppletive

1. Fermo restando quanto indicato al precedente articolo, si potrà ricorrere alle perizie suppletive solo in via straordinaria e con adeguata motivazione.

2. L'aumento di spesa deve essere contenuto nel limite massimo eventualmente già previsto ed è comunque soggetto a formale autorizzazione.

3. Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ai prezzi stabiliti dai prezziari previsti dalla vigente normativa o da altri previsti nella perizia/progetto per lavori simili oppure ricavandoli da nuove indagini.

4. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Comune, varianti finalizzate al miglioramento dell'opera nel limite del 10% del corrispettivo originario d'appalto, purché coperti dallo stanziamento di Bilancio.
5. Il titolare di posizione organizzativa del settore competente per materia provvederà con propria determinazione, a seguito di atto di indirizzo da parte dell'organo politico, all'eventuale integrazione dell'impegno di spesa.
6. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare il limite massimo di € 200.000.

Art. 25 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., nel D.P.R. n. 207/2010, nel Codice Civile, nonché le altre disposizioni della normativa vigente in materia e le norme dei regolamenti comunali in quanto compatibili con le presenti disposizioni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo.
3. In tali casi in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sovraordinata. In particolare si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal Codice o dal relativo Regolamento di esecuzione per le procedure in economia.

Art. 26 **Controversie**

1. Ove possibile, le controversie in ordine all'esecuzione dei contratti pubblici, vanno risolte bonariamente con le procedure previste dagli artt. 239 e 240 del d. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (transazioni/accordi bonari).
2. Di norma viene esclusa la competenza arbitrale per la soluzione di controversie in ordine all'esecuzione del contratto, quale prevista dall'art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., optando per la scelta del giudice competente per materia.

Art. 27 **Entrata in vigore – Pubblicità**

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 5 del vigente Statuto Comunale, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, a seguito del compimento di un successivo periodo di deposito di dieci giorni presso la Segreteria Comunale del quale viene data adeguata informazione mediante contestuale affissione di avviso all'Albo Pretorio.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
3. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente".